



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO

Servizio Sviluppo Economico Urbanistica S.U.A.P.  
Ufficio Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

### PROCEDIMENTO COMUNI DI CUORGNÈ – SAN COLOMBANO B.TE - CANISCHIO

#### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

**N° 3/2018**

- RICHIEDENTE:** Comune di Cuornè capofila, con sede in Via Garibaldi n. 9, Cuornè (To)  
Unione Montana della Val Gallena, con sede in Piazza G. Enrietto n. 1, Prascorsano (To),
- OGGETTO:** Progetto definitivo “Il “GALLO” X TUTTI – Rinnovata accessibilità di un sentiero immerso nella natura” - Comuni di Cuornè – San Colombano Belmonte - Canischio

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata “Commissione Locale per il Paesaggio”, da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– il progetto definitivo ad oggetto “Approvazione della proposta di intervento “Il 'Gallo' per tutti - Rinnovata accessibilità di un sentiero immerso nella natura” - P.S.R. 2014/2020, Operazione 7.5.2, del PSL del GAL Valli del Canavese “Terre di economia inclusiva”, approvato per quanto di competenza dal Comune di Cuornè con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28.05.2018 e dall'Unione Montana della Val Gallena con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 30.05.2018;

- il parere favorevole in data 21.05.2018 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- con nota prot. 10423 del 29.05.2018 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5, in data 16.01.2017 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 12034 del 20.06.2018, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine al progetto approvato con D.G.C. 93/2018;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

### AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'esecuzione dei lavori ricadenti sul territorio dei comuni di Cuornè, San Colombano Belmonte e Canischio, di cui al progetto definitivo ad oggetto **"Approvazione della proposta di intervento "Il 'Gallo' per tutti - Rinnovata accessibilità di un sentiero immerso nella natura" - P.S.R. 2014/2020, Operazione 7.5.2, del PSL del GAL Valli del Canavese "Terre di economia inclusiva"** approvato per quanto di competenza dal Comune di Cuornè con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28.05.2018 e dall'Unione Montana della Val Gallenca con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 30.05.2018, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- o Tav. 1A - Planimetria generale;
- o Tav. 1B - Schede elementi tipologici;
- o Tav. 2 - Relazione tecnico illustrativa - Quadro economico di spesa;
- o Tav. 3 - Relazione paesaggistica semplificata;
- o Tav. 4 - Computo metrico estimativo;
- o Tav. 5 - Elenco prezzi unitari - Analisi prezzi;
- o Tav. 6 - Piano di manutenzione;
- o Tav. 7 - Documentazione fotografica;

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento previsto dalle normative di settore in materia di appalti pubblici.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, il 25 giugno 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO

